



Risoluzione – Lottiamo per una reale autodeterminazione studentesca, rafforziamo il diritto alle GA

All'attenzione dell'Assemblea generale del SISA del 26 febbraio 2022

Relatore: Filippo Beroggi, membro di segreteria

La cellula tematica di base (CTB) “Autodeterminazione studentesca e politica scolastica”, creata quest'anno in seguito alla volontà della scorsa assemblea, ha focalizzato il suo lavoro sulla necessità di organizzarsi a livello cantonale per rafforzare e salvaguardare il diritto alle due giornate autogestite (GA) come sancito dall'articolo 34a del regolamento delle scuole medio superiori, legge che peraltro è la cristallizzazione legislativa della rivendicazione contenuta nella risoluzione assembleare del 2018, “Per una cultura giovanile accessibile, autodeterminata e di prossimità”. Questa cellula infatti come principale obiettivo quello di garantire degli spazi di autodeterminazione all'interno delle scuole del post-obbligo, facendo sì che vi siano reali spazi di emancipazione e partecipazione attiva alla vita studentesca. Questo sia durante le giornate autogestite che durante il resto dell'anno.

Durante i lavori della cellula si è potuto rilevare come le scuole medio superiori con una tradizione di GA già ben sviluppata, potessero trasmettere importanti informazioni alle scuole con meno esperienza in materia di autogestione. In questo primo momento è stata pertanto creata una banca dati per racchiudere le proposte di attività delle passate GA, in modo da rendere possibile attingere da questa lista qualora ci fosse bisogno di ulteriori attività per arrivare al tanto agognato numero di proposte. Un dato sicuramente che è saltato all'attenzione è il seguente: le condizioni per lo svolgimento delle GA non sono uguali in tutte le scuole cantonali, ad esempio una proposta di attività può essere accettata al LiBe e non alla SCC e viceversa, oppure sempre al LiBe le studentesse e gli studenti hanno accesso alle infrastrutture per prepararsi ben prima dell'inizio delle giornate, mentre questa possibilità non è presente negli altri istituti.

Per contrastare queste differenze esistenti e per rafforzare i diritti del comitato organizzativo abbiamo pensato che potesse essere utile avere un regolamento cantonale (vedi in allegato) volto a rafforzare il diritto alle GA. Il regolamento si divide in cinque parti: “disposizioni generali, organizzazione e competenze, attività e condizioni, infrastrutture e prescrizioni conclusive”. Il principio fondamentale di questo regolamento è l'autodeterminazione studentesca, infatti nel documento viene messo l'accento sul potere del comitato organizzativo, il quale decide l'idoneità di un relatore o di una relatrice, negozia ed eventualmente stabilisce in comune l'idoneità di un'attività e supervisiona le attività, stabilendo l'inserimento delle stesse nel catalogo delle giornate autogestite. Un'altra importante rivendicazione presente in questo documento ed espressa tramite l'art. 10 che chiede venga messa a disposizione dei comitati un'aula permanente che possa essere adibita per l'organizzazione delle riunioni, la creazione delle decorazioni, lo stoccaggio del materiale e possa fungere come sala delle attività e associazioni studentesche.

Lottiamo affinché in tutte le scuole medio superiori ci siano almeno due giorni di autogestite, perché le GA rappresentano un importante momento di crescita personale per gli studenti e le studentesse e finalmente diventiamo protagonisti della nostra vita scolastica, senza più unicamente subire la cultura dall'alto.

Qualora la risoluzione venisse approvata dall'assemblea, il regolamento verrà portato nelle assemblee studentesche per essere approvato. Questo passaggio viene ritenuto fondamentale, affinché si possano creare momenti di autodeterminazione e si possa parlare di politica scolastica all'interno delle scuole di questo cantone!

Richiamati:

- la legge della scuola del 1° febbraio 1990
- il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015
- il regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Nell'ambito delle finalità sancite dall'Art.2 della Legge della scuola (LSc), l'organizzazione delle giornate autogestite hanno lo scopo di promuovere:

- a) l'autodeterminazione studentesca e la partecipazione democratica nei suoi organismi rappresentativi;
- b) il rispetto, la dignità e la libertà d'espressione dei giovani nella scuola, nel mondo del lavoro e nella vita;
- c) l'impegno in opere di informazione indipendente e pluralista dei giovani per raggiungere una coscienza critica nei confronti del sistema sociale, economico, culturale e formativo vigente.

Art. 2 Affinché le giornate autogestite possano svolgersi in un clima democratico, la direzione favorisce la strutturazione delle stesse, senza imporre condizioni che ne possano minare l'organizzazione e lo svolgimento.

Art. 3 La partecipazione di tutti gli allievi e degli apprendisti deve venir garantita dalle autorità, che si prestano per fornire un congedo dal lavoro alle persone in formazione.

TITOLO II Organizzazione e competenze

Art. 4 ¹Il comitato studentesco è l'organo responsabile dell'organizzazione delle giornate autogestite, a cui la direzione dell'istituto deve fornire un supporto per la gestione degli spazi e dell'infrastruttura scolastica e informatica.

²La direzione può prescrivere delle condizioni per le giornate autogestite, previa negoziazione e consenso del comitato studentesco.

³Il comitato studentesco può costituire una commissione interna che si occupa della strutturazione delle giornate autogestite, assumendo dunque le prerogative del comitato studentesco, ovvero:

- a) utilizzare i registri di classe per trasmettere delle comunicazioni per l'organizzazione delle giornate;
- b) avere accesso alle griglie orarie delle classi per poter fare un intervento sulle giornate in aula;
- c) convocare assemblee straordinarie per trattare l'argomento delle giornate autogestite, le ore-lezione necessarie a queste plenarie non rientrano nelle ore-lezione disciplinate dall'art. 60 cvt. 4 del RLSc.
- d) in caso di disaccordi nei negoziati con il consiglio di direzione, possono richiedere l'intervento e la partecipazione alle riunioni del Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) per regolare le questioni organizzative.

Art. 5 ¹Ogni comitato o commissione che si occupa della gestione delle giornate ha a disposizione un conto proprio, separato dalle finanze dell'istituto.

²Il comitato stabilisce al suo interno un tesoriere che si occuperà di tenere la contabilità e fornire un consuntivo a giornate autogestite concluse.

³Le risorse finanziarie devono essere adibite alle spese necessarie alla promozione e l'organizzazione delle giornate autogestite.

Art. 6 ¹All'inizio dell'anno scolastico, una volta eletto il comitato studentesco, questo si incontra con il consiglio di direzione dell'istituto per definire le date delle giornate autogestite e il giorno in cui le attività devono venir consegnate alla direzione.

²Le attività devono venir consegnate al consiglio di direzione con l'anticipo di almeno un mese dalle giornate autogestite.

TITOLO III Attività e condizioni

Art. 7 ¹Le attività vengono raccolte dal comitato studentesco, che ne stabilisce l'idoneità seguendo le finalità disciplinate dall'art. 2 della LSc. Nello specifico si occupa di:

- a) supervisionare le attività e stabilire l'inserimento delle stesse nel catalogo delle giornate autogestite;
- b) negoziare con la direzione ed eventualmente stabilire in comune l'idoneità di un'attività;
- c) definire l'idoneità di un relatore.

Art. 8 ¹Il comitato studentesco determina il numero di fasce orarie per ogni giornata, questo dev'essere di minimo due fasce nell'arco della giornata dalla durata complessiva di minimo di 4 ore-lezione.

²Il comitato studentesco stabilisce il numero di attività richieste per ogni fascia oraria, che deve corrispondere indicativamente a un'attività per classe, moltiplicato per il numero di fasce orarie previste.

³Questo numero indicativo può essere modificato a seconda delle attività proposte, in cui è richiesto un numero inferiore o maggiore a 20 allievi per attività.

TITOLO IV Infrastrutture

Art. 9 ¹La direzione garantisce l'utilizzo dell'infrastruttura scolastica, sia nel corso delle giornate che nel periodo che le precede per l'organizzazione logistica. Gli spazi sono pertanto usufruibili fino e non oltre le 22.00 per l'organizzazione delle attività extrascolastiche.

²Qualora un tipo di attività richiedesse lo spostamento fuori dal sedime scolastico, questo è concesso a condizione il comitato studentesco sia concorde.

Art. 10 Ogni istituto scolastico deve fornire al corpo studentesco durante l'anno scolastico un'aula permanente che possa essere adibita per l'organizzazione delle riunioni, la creazione delle decorazioni, lo stoccaggio del materiale e possa fungere come sala delle attività e associazioni studentesche.

Art. 11 ¹Il comitato studentesco stabilisce se desidera utilizzare un sito web proprio per la gestione informatica delle proposte di attività, del catalogo e delle iscrizioni alle diverse attività.

²Qualora il comitato studentesco lo richiedesse, la direzione mette a disposizione la piattaforma moodle per la gestione informatica delle giornate autogestite.

TITOLO V Prescrizioni conclusive

Art. 12 ¹Le autorità cantonali si impegnano a far rispettare il presente regolamento e sostiene gli organi scolastici nell'organizzazione di queste giornate.

²A questo fine, sul sito web del cantone deve essere adibito uno spazio in cui si promuovono queste giornate, con l'indirizzo di posta elettronica di ogni comitato studentesco a cui attori sociali esterni possono scrivere per proporre le proprie attività.